

LA DISCUSSIONE AL SENATO

Informazione, una legge squilibrata

di CATERINA MALAVENDA

Caro direttore, dopo oltre un mese di tentativi, spesso maldestri, di intervenire sulle norme in tema di diffamazione, la Commissione giustizia del Senato ha licenziato ieri un nuovo testo, che arriva in aula martedì prossimo, dove potrebbe essere emendato. Si tratta, in realtà, di un ampliamento e, in parte, di un miglioramento del precedente testo Gasparri-Chiti, il che conferma l'inutilità degli sforzi per snaturare l'originario impianto, punendo l'eccessiva libertà di cui i giornalisti godrebbero, secondo la maggior parte dei senatori. Sono scomparse, grazie alla strenua opposizione di coloro cui sembra stare più a cuore una buona informazione, tutte quelle «novità» che avevano suscitato non poco allarme, per le conseguenze che avrebbero avuto su giornalisti ed editori: l'interdizione obbligatoria dalla professione alla prima condanna, la mannaia sui contributi pubblici, la rettifica per i blog e i libri e la riparazione pecuniaria.

E non importa sapere chi ha vinto, perché sembra prevalso il buon senso, anche se non è stato ancora raggiunto quell'equilibrio che caratterizza ogni buona legge e che potrebbe essere realizzato in Senato.

Partiamo dalla rettifica, uno strumento indispensabile per ripristinare la verità. Oggi non può superare le trenta righe e, se la smentita è falsa, lo si può dire. Se passassero le modifiche, il testo non avrebbe limiti di lunghezza e la pubblicazione dovrebbe avvenire senza commento, lasciando che l'interessato possa veicolare anche un'informazione falsa, per smentire

una notizia vera. Perché la rettifica sia diffusa senza replica, dunque, dovrà essere documentata e contenuta in uno spazio prestabilito, con l'auspicio che venga eliminata la prevista obbligatorietà della sua pubblicazione, per le sole edizioni telematiche dei giornali, che abbiano anche un'edizione cartacea, con evidenti profili di incostituzionalità.

Se l'avvenuta pubblicazione rimane un'attenuante, che incide solo sulla pena e sulla quantificazione del danno — e non quella causa di improcedibilità dell'azione penale, che la avrebbe resa più appetibile e, quindi, più efficace e che dovrebbe essere recuperata in aula — è necessario che direttore e giornalista ne possano beneficiare, anche se decidono di correggere spontaneamente l'errore in cui sono incorsi.

Veniamo alla pubblicazione automatica della sentenza di condanna, per tutti i reati a mezzo stampa, sanzione estesa dalla Commissione sempre e solo alle edizioni telematiche dei giornali cartacei, nonché ai reati a mezzo radio-televisione: oggi viene disposta, di norma, su un solo periodico, per estratto, limitata cioè al solo dispositivo e, solo in casi eccezionali, a discrezione del giudice, comprende anche la motivazione.

Stando alle modifiche previste, invece, la pubblicazione dovrà avvenire per esteso, a semplice richiesta della persona offesa e sempre su due periodici, quindi a pagamento, anche se la condanna riguarda una piccola emittente o un giornale locale: una previsione irragionevole, che penalizza non solo gli imputati, ma anche i lettori. Il direttore, oltre a continuare a

rispondere per omesso controllo, anche se è noto l'autore, subisce un aumento di pena se l'articolo non è firmato, mentre sarebbe auspicabile un esonero di responsabilità nel primo caso. Superflua la previsione che il danno sia proporzionato alla diffusione «quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione» alla gravità del reato, i soli parametri possibili e già utilizzati dai giudici, qualche osservazione merita la quantificazione della multa per il reato di diffamazione.

L'eliminazione della pena detentiva, infatti, ha indotto la Commissione ad ampliare quella pecuniaria, la sola rimasta, con alcune evidenti storture, mentre nessuna sanzione è stata introdotta per chi querela immotivatamente. Intanto, la diffamazione semplice, quella da cortile o da salotto, per intenderci, è punita con la multa da 3.000 a 15.000 euro, per arrivare a 30.000, se commessa con mezzi di comunicazione di massa e a 50.000, se al mezzo della stampa si aggiunge l'attribuzione di un fatto determinato e disdicevole.

Tenuto conto che la multa non può superare i 50.000 euro, sarebbe stato più ragionevole fissare il minimo — ad esempio, 3.000 euro — lasciando al giudice la facoltà di stabilire la pena più equa o, ancor meglio, prevedere un tetto massimo che allontani quella pistola alla tempia che potrebbe frenare anche il giornalista più esperto. O forse è proprio questo l'obiettivo finale?

Avvocato, esperto di Diritto dell'informazione